

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 febbraio 2021, n. 38 "IVI Bari S.r.l.". Autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014, di un Centro PMA di I Livello nel Comune di Bari in via Lucera nn. 8-9.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Definizione procedure specialistica ambulatoriale".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Definizione procedure specialistica ambulatoriale" del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";

- all'art. 8, comma 2 che "alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)", tra le quali sono compresi i "centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice)" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.2.3. della medesima legge;

- all'art. 8, comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito

dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o da altra specifica normativa (...)"

Il Regolamento Regionale 12 febbraio 2014, n. 2 "Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici" stabilisce:

- all'art. 10 (Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio), comma 1 che "I Centri PMA di I, II e III Livello sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento. Con riferimento alla procedura per la richiesta del parere di compatibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. (disciplina attualmente abrogata e sostituita dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – ndr)";

- all'art. 10, comma 2 che "l'autorizzazione all'esercizio dei Centri PMA di I, II e III Livello è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9 (disciplina attualmente abrogata e sostituita dall'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – ndr). In ogni caso, nella domanda di autorizzazione all'esercizio ciascun Centro PMA deve indicare le specifiche attività per le quali richiede l'autorizzazione ed il relativo Livello (I, II o III). Ove un Centro PMA intenda svolgere anche le attività di assisted hatching e/o biopsia di gameti/embrioni, di cui al precedente articolo 8, e/o intenda dotarsi di un laboratorio dedicato all'applicazione delle tecniche di PMA a coppie virus infette, di cui ai precedenti articoli 6 comma 4 e 7 comma 4, deve espressamente indicarlo nella medesima domanda di autorizzazione all'esercizio o in separata specifica domanda.";

- all'art. 11 (Verifiche e sanzioni), comma 1 che "Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici per ciascuna tipologia di Centro PMA sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione della ASL competente per territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i.";

- all'art. 12, comma 4 che "Ottenuta la conferma dell'autorizzazione, i Centri PMA trasmettono al Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, ai sensi del l'art. 2 decreto del Ministero della Salute del 7 ottobre 2005, le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della richiesta di iscrizione nel medesimo Registro."

La L.R. 30 novembre 2019, n. 52 "Assessment e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021", all'art. 51 "Disposizioni in materia di fabbisogno dei Centri di procreazione medicalmente assistita (Centri PMA)" ha stabilito quanto segue:

"1. Il fabbisogno di prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) ai fini del rilascio del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro PMA è stabilito come segue: 1 centro PMA ogni 200 mila abitanti, con esclusione degli ospedali di II livello, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS.

2. Tenuto conto del fatto che i centri PMA di II e di III livello ricomprendono le funzioni previste per i centri, rispettivamente, di I e II livello, il dimensionamento territoriale deve garantire:

a) 1 centro PMA di III livello per ognuna delle macroaree, area del Salento, area di Bari e area Puglia nord, come individuate dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010);

b) 1 centro PMA di II livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL;

c) 1 centro PMA di I livello ogni 400 mila abitanti (o frazione superiore a 200 mila) per ASL.

3. Con deliberazione di Giunta regionale viene definita la rete dei centri PMA della Regione Puglia."

Con Determina Dirigenziale n. 90 del 14/04/2020 ad oggetto "Società "IVI Bari S.r.l." con sede in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1. Richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Bari in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) di I Livello in via Lucera nn. 6-8. Parere favorevole", il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia ha espresso, "ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole

in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) di I Livello da ubicare nel Comune di Bari alla via Lucera nn. 6-8, trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "IVI Bari S.r.l." con sede in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1 (omissis)".

Con Pec dell'11/06/2020, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/9919 del 17/06/2020, il legale rappresentante della società "IVI Bari S.r.l." ha trasmesso la "Domanda per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria ai sensi della L.R. n. 9/2017", datata 10/06/2020, con la quale ha richiesto "in relazione alla struttura denominata IVI BARI sita nel Comune di Bari alla via Lucera 6-8 il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (o socio sanitaria), all'uopo dichiarando che la struttura:

- "rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro";
- "è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto, per la sicurezza, dal DL 81 del 2008 e SS.mm.ii e per la Sanità Regolamento Regionale 2 del 12.02.2014 e R.R. n.21 del 17.02.2014 e R.R. n. 3 del 05.02.2010";
- "che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata alla dott.ssa Isamaria Loiudice nato (omissis) laureato in Medicina presso l'Università degli Studi di Roma - Università Cattolica del Sacro Cuore il 25/07/2008, specialista in Ginecologia, iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Bari la quale sarà anche Responsabile del Laboratorio di Andrologia".

All'istanza di autorizzazione all'esercizio trasmessa con la sopramenzionata Pec dell'11/06/2020 risulta allegata, *inter alia*, copia della seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto IVI Bari;
- autocertificazione antimafia;
- Determinazione del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari n. 6669 dell'08/06/2020 di autorizzazione per la realizzazione ex art. 5, comma 1.4 e art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 di un Centro di procreazione medicalmente assistita di primo livello presso l'immobile denominato "Palazzo Caleno" sito in Bari alla via Lucera nn. 6-8;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti minimi, strutturali, organizzativi e tecnologici richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie previsti dal R.R. 3/2005 o altra specifica normativa nonché relativa al numero e alle qualifiche del personale;
- autodichiarazione a firma della Dott.ssa Loiudice Isamaria relativa al possesso dei titoli per ricoprire l'incarico di direttore sanitario;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conformità dell'immobile alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- segnalazione certificata per l'agibilità;
- lay out arredi ed attrezzature;
- relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni Cavarella;
- planimetria e visura catastale;
- visura camerale della società "IVI BARI S.r.l." del 09/06/2020.

Con nota prot. n. AOO_183/11553 del 16/07/2020 indirizzata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA e, per conoscenza, al legale rappresentante della società "IVI Bari S.r.l.", al Direttore Generale dell'ASL BA ed al Comune di Bari - Sportello Unico per l'Edilizia – S.U.E. – Ufficio PdC e Titoli Abitativi, la scrivente Sezione ha invitato "il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 11 del R.R. n. 2/2014, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura sita nel Comune di Bari n via Lucera n. 6-8 afferente alla società "IVI BARI S.r.l." al fine di verificare il possesso di tutti i requisiti (generali e specifici) di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, previsti per l'autorizzazione all'esercizio di un Centro di PMA di I Livello."

Con Pec del 07/01/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/619 del 14/01/2021, il sig. Antonio Pellicer Martinez, in qualità di legale rappresentante della società "IVI Bari S.r.l.", ha comunicato, *"in rettifica alla nota inviata in data 11.06.2020, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per PMA I Livello, che la direttrice di Laboratorio di IVI BARI sarà la dr.ssa Francesca Robles e non la dr.ssa Isamaria Loiudice che svolgerà il ruolo di Direttrice Sanitaria del Centro"*.

Con nota prot. n. 8366/2021 del 20/01/2021 ad oggetto *"IVI BARI S.r.l. - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I Livello, ubicata in Bari alla Via Lucera nn.6-8. Conferimento incarico di verifica ai sensi dell'art. 11 del R.R. n. 2/2014"*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/1617 del 01/02/2021, il Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'ASL BA ha rappresentato quanto segue:

"In esito alla nota prot. AOO_183/11553/2020 del 16/05/2020 (rectius, 16/07/2020), ai sensi del art. 11 del R.R. n.2/2014, effettuati idonei sopralluoghi ed esaminata la documentazione prodotta in fase istruttoria, si attesta il possesso di tutti i requisiti (generali e specifici) di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 12 febbraio 2014, previsti per l'autorizzazione all'esercizio di un Centro di PMA di I Livello".

Alla predetta nota risultano allegati:

- elaborato grafico della struttura, debitamente vistato;
- supporto informatico contenente la documentazione acquisita;
- copia del verbale di ispezione del 22.09.2020 dal quale, *inter alia*, si rileva che *"Responsabile della Struttura"* è la dr.ssa *"Isamaria Loiudice, specialista in ostetricia e ginecologia"*;
- copia del verbale di ispezione del 13.01.2021, ove è rappresentato quanto segue:

"Il giorno 13 gennaio 2021, alle ore 10.00 circa, noi sottoscritti Dott. MONTRONE Davide, dirigente medico e Dott. BERARDI Maria Scala e CIMINALE Umberto Antonio, TT.d.P. effettivi al Servizio in intestazione, per disposizione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, in esecuzione a quanto richiesto dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_11553/2020 del 15 maggio 2020 (rectius, 16/07/2020), si sono presentati presso la struttura sita in Bari alla via Lucera nn. 6-8, afferente alla società "IVI BARI S.r.l." laddove, avuta la presenza del Responsabile clinico Dr.ssa LOIUDICE Isamaria e della Responsabile della Qualità Dr.ssa Maria GETULI in atti identificate e, facendo seguito a quanto osservato nel corso del precedente sopralluogo di cui è relativo verbale redatto in data 22.09.2020, si acquisisce informazione del superamento delle criticità all'epoca evidenziate e di cui si da riscontro al presente come di seguito:

- *È stato allestito il carrello per la gestione delle emergenze con la dotazione afferente;*
- *È stato allestito il carrello con lo strumentario occorrente per le prestazioni richieste;*
- *È stata prodotta in duplice copia la planimetria avente corrispondenza allo stato dei luoghi;*
- *Risulta disponibile una forma contrattuale idonea con altro centro PMA;*
- *Risulta nomina ed accettazione di incarico della dr.ssa Maria GETULI quale Responsabile del Sistema di Qualità e sostituito per delega la Dr.ssa ROBLES Francesca;*
- *Risulta prodotta relazione circa il possesso dei requisiti generali organizzativi (con allegate schede prestampate) richieste per i centri PMA;*
- *Risulta individuata la figura del Responsabile di laboratorio nella persona della Dr.ssa ROBLES Francesca, corredata di scheda autocertificata e curriculum comprovante il possesso dei requisiti specifici;*
- *Risulta integrato il sistema di Qualità con le procedure e le formalità di utilizzo della sala di crioconservazione;*
- *La procedura gestionale, della modalità per la gestione degli audit interni risulta regolarmente documentata;*
- *È stato individuato e nominato il Sostituto del Responsabile Clinico, con relativa documentazione di rito, nella persona della Dr.ssa Luisa LOIUDICE.*

La documentazione di cui sopra, presa in visione, aggiorna ed integra quella già in atti, e viene acquisita in duplice copia su supporto informatico, corredata da due elaborati grafici."

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i e dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014, in capo alla società "IVI Bari S.r.l." con sede legale in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1, nella persona del sig. Antonio Pellicer Martinez in qualità di legale rappresentante, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro PMA di I Livello denominato "IVI BARI" sito nel Comune di Bari alla via Lucera nn. 6-8, il cui Responsabile Clinico è la Dott.ssa Isamaria Loiudice ed il cui Responsabile di Laboratorio è la Dott.ssa Francesca Robles, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del Responsabile Clinico (Responsabile sanitario, ex art. 12 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), il legale rappresentante della società "IVI Bari S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della società "IVI Bari S.r.l." dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale sanitario;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;

- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i e dell'art. 10, comma 2 del R.R. n. 2/2014, in capo alla società "IVI Bari S.r.l." con sede in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1, nella persona del sig. Antonio Pellicer Martinez in qualità di legale rappresentante, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro PMA di I Livello denominato "IVI BARI" sito nel Comune di Bari alla via Lucera nn. 6-8, il cui Responsabile Clinico è la Dott.ssa Isamaria Loiudice ed il cui Responsabile di Laboratorio è la Dott.ssa Francesca Robles, con la precisazione che:
 - in caso di sostituzione del Responsabile Clinico (Responsabile sanitario, ex art. 12 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), il legale rappresentante della società "IVI Bari S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre documentazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della società "IVI Bari S.r.l." dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a questa Sezione, ogni variazione relativa al personale sanitario;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali a cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "IVI Bari S.r.l.", con sede legale in Roma al Largo Ildebrando Pizzetti n. 1;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)